

**Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 12 ottobre 2015 - n. 142 Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 - Integrazioni a seguito di: nuove fonti finanziarie, autorizzazione sugli aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria, esigenze di semplificazione amministrativa**

**IL COMMISSARIO DELEGATO**

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 13 del 20 febbraio 2013 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;
- n. 19 del 19 giugno 2013 «*Modifica dei termini di presentazione istanze e rimodulazione finanziaria all'ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;
- n. 27 del 30 luglio 2013 «*Rettifiche ed integrazioni dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013. Modifica dei termini di presentazione istanze e rimodulazione finanziaria all'ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;
- n. 33 del 11 dicembre 2013 «*Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alla ordinanza commissariale n. 13 del 20 febbraio 2013, come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 19 del 19 giugno 2013 e n. 27 del 30 luglio 2013*»;
- n. 47 del 21 maggio 2014 «*Rettifiche ed integrazioni dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;
- n. 70 dell'11 novembre 2014 «*Sostituzione della fonte di finanziamento per il ristoro dei danni subiti dalle scorte e per gli interventi di delocalizzazione temporanee, tramite la dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 bis del d.l. n. 95/12 anziché di quella di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/12; conseguente modifica delle ordinanze: n. 13/2012 e s.m.i. n. 38/2014, n. 39/2014, n. 43/2014, n. 52/2014, n. 57/2014, n. 62/2014 e n. 63/2014.*»;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 13 e ss.mm.ii., che prevede in particolare:

- all'art. 3 «I contributi» punto 1 lettera A che i contributi siano i seguenti:
  - «A. per gli interventi indicati alle lettere A) immobili, B) beni mobili, C) scorte connesse all'attività di impresa e D) delocalizzazioni di cui al precedente art.2 comma 2, i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art.3 bis del d.l.n. 95/2012 e relativo Protocollo d'Intesa;
  - C. per gli interventi indicati alle lettere C) scorte e D) delocalizzazioni temporanee del precedente art.2 comma 2, i contributi di cui al punto B del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art.11 del d.l. n. 74/2012 e relativo d.m. 10 Agosto 2012»;
- all'art. 5 comma 6 il termine di conclusione degli interventi;
- all'art. 14 «Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili» indicazioni sul termine di lavori e sui controlli in loco;
- all'art. 15 «Riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali e ricostituzione delle scorte» indicazioni sul termine dei lavori;

- all'art. 16 «Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili e alle delocalizzazioni definitive» modalità di erogazione del contributo;
- all'art. 17 «Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali all'attività» modalità di erogazione del contributo;
- all'art. 18 ai commi 6 e 7 modalità di attivazione di contributi in conto interessi o conto canoni;
- all'art. 19 «Contributi in conto interessi o in conto canoni per gli interventi di ripristino scorte e di delocalizzazione» i limiti, le condizioni e le modalità operative di erogazione dei contributi in conto interessi;
- all'art. 23 «Cumulabilità dei contributi» indicazioni sugli aiuti di stato autorizzati e sulle possibilità di cumulo con altri contributi;
- all'art. 26 «Norma finanziaria» che:
  - «1. Le risorse disponibili, per la concessione dei contributi di cui alla presente Ordinanza, sono quantificate:
    - in euro 12 milioni di cui all'art.2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art.3 comma 1 lettera B della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
    - in euro 4 milioni di cui all'art.2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento alle spese di istruttoria e assistenza tecnica di cui all'art.4 comma 4 della presente ordinanza;
    - e fino a un massimo di euro 153 milioni delle risorse disponibili di cui all'art.3 bis del d.l. n. 95/2012 con riferimento a contributi di cui all'art.3 comma 1 lettera A della presente ordinanza.»;

Richiamato il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 dell'1 agosto 2012, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d.l. n. 74/2012), ed in particolare l'articolo 11 con il quale:

- è autorizzato il riutilizzo delle risorse residue di cui all'art 11 per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;
- individua le norme di autorizzazione riguardo agli aiuti di stato;
- stabilisce che alla concessione delle agevolazioni provvedano i Commissari delegati e che i criteri, le condizioni e le modalità di concessione siano disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Stabilendo criteri e modalità di concessione e erogazione»;

Rilevato che l'ordinanza n. 47 del 21 maggio 2014 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, recante rettifiche ed integrazioni dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 con la quale, fra l'altro:

- è sospesa la ricezione di domande di contributi in conto interessi di cui all'art. 11 comma 1 del d.l. n. 74/2012;
- è ridotta la dotazione finanziaria, per l'intera somma di € 7.100.000,00, destinata a contributi in conto interessi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 1 del d.l. n. 74/2012;
- sono rinviate a successivo provvedimento del Commissario delegato le determinazioni previste al comma 361 della citata legge n. 147/2013 modificativa dell'art. 11 del d.l. n. 74/2012;

Vista la d.g.r. 1 aprile 2015 - n. X/3344 «Individuazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 11 comma 1 - quater del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 (legge n. 122 dell'1 agosto 2012)» con la quale è stabilito:

- di utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 11 comma 1.bis del d.l. n. 74/2012 pari a € 7.100.000,00 per incrementare la dotazione finanziaria disponibile sull'Ordinanza n. 13/2013 e ss.mm.ii. destinata a contributi per le imprese danneggiate dagli eventi sismici che realizzino o

## Serie Ordinaria n. 43 - Venerdì 23 ottobre 2015

abbiano realizzato investimenti produttivi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività e la delocalizzazione, in relazione degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- di confermare i criteri, le condizioni e le modalità di concessione ai finanziamenti stabilite con l'Ordinanza n. 13/2013, che individuano, in particolare: l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione;

Considerato opportuno dare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle risorse aggiuntive;

Vista la Decisione comunitaria C(2015) 2891 final di autorizzazione dell'aiuto di stato SA. 39900(2014/N) di modifica dell'Aiuto di stato n. SA.35482 per il settore Agricolo «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo» e la successiva decisione C(2015) 4068 final del 15 giugno 2015 «Corrigendum della decisione C(2015) 2891 final»;

Considerato che per effetto della citata Decisione comunitaria valida per le imprese Agricole e Agroindustriali, è eliminato il termine per la concessione dell'aiuto ai beneficiari precedentemente fissato a tre anni dall'evento sismico, mentre il termine ultimo di liquidazione dei contributi è spostato a 5 anni dall'evento sismico;

Preso atto che il termine per la conclusione degli interventi è fissato all'art. 5 comma 6, all'art. 14 e all'art. 15 al 31 dicembre 2015;

Ritenuto opportuno prevedere la dilazione dei termini di conclusione per i singoli interventi, compatibile con i limiti comunitari, fissandola al 30 settembre 2016 e per le imprese del settore Agricoltura e Agroindustria, la rendicontazione delle spese entro il 30 novembre 2016 al fine di garantire il termine ultimo fissato dalla Decisione sugli Aiuti di stato C(2012) 9471 aiuto SA.35482 (2012/N) e successiva modifica C(2015) 2891 final aiuto SA. 39900 (2014/N) come integrato con la Decisione C(2015) 4068 final del 15 giugno 2015;

Ritenuto opportuno rendere più chiaro quanto indicato riguardo al limite massimo di contribuzione rispetto al danno e semplificare la rendicontazione delle spese dove sono utilizzati sistemi di pagamento tracciabili;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra citato, modificare l'Ordinanza n. 13 e ss.mm.ii come segue:

- all'articolo n. 3 «I Contributi»:
  - al comma 1 lettera A sono aggiunte le parole: », e da ulteriori fonti finanziarie di cui all'art. 26 «Norma finanziaria» della presente Ordinanza»;
  - l'ultimo paragrafo che inizia con le parole «I contributi della» e finisce con le parole «SA.35482 (2012/N)» è integralmente modificato come segue «I contributi della presente ordinanza saranno erogati ai sensi della Decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN) e delle Decisioni della Commissione Europea, relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012) 9471 aiuto SA.35482 (2012/N) e successiva modifica C(2015) 2891 final aiuto SA. 39900 (2014/N) come integrato con la Decisione C(2015) 4068 final del 15 giugno 2015»;
- all'articolo n. 5 comma 6 le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite con «30 settembre 2016 e, per le imprese del settore Agricoltura e Agroindustria, rendicontati entro il 30 novembre 2016 al fine di garantire il termine ultimo fissato dalla Decisione sugli Aiuti di stato C(2012) 9471 aiuto SA.35482 (2012/N) e successiva modifica C(2015) 2891 final aiuto SA. 39900 (2014/N) come integrato con la Decisione C(2015) 4068 final del 15 giugno 2015»;
- all'art. 5 comma 9 le parole «comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia» con «comunque entro il limite del danno periziato e riconosciuto a seguito di istruttoria da parte dei SII.»;
- agli articoli n. 14 comma 1, 2 e 3 e n. 15 comma 1 e 2 il termine «31 dicembre 2015» è sostituito con «30 settembre 2016»;

- all'articolo 16 comma 1 dopo le parole «sulla base delle disposizioni fornite dai SII» sono aggiunte le seguenti parole: «, ovvero dalla Struttura Commissariale.»;
- all'articolo 16 comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- Alla fine della lettera C. dopo le parole «delle spese» è aggiunto: «se già sostenute»;
- dopo la lettera C è aggiunto: «D. I SII, per interventi con contributo concesso oltre i 2.000.000,00 euro e su richiesta motivata da parte del beneficiario, può autorizzare un numero di erogazioni per stati di avanzamento superiori a 3.»;
- dopo la lettera D è aggiunto il paragrafo:

«Non è richiesta la quietanza di pagamento laddove sono stati utilizzati metodi di pagamento tracciabili (es.: pagamento elettronico, bonifico bancario ecc.).»

Nei casi di erogazioni in una unica soluzione, i SII sono tenuti a richiedere alla Struttura Commissariale, le modalità e la fonte finanziaria utili a permettere la liquidazione del contributo.»;

- all'art. 17 comma 1 dopo le parole «presentazione della domanda» sono aggiunte le seguenti parole: «, ovvero dalla Struttura Commissariale.»;
- all'articolo 17 al termine del comma 2 è aggiunto: «Non è richiesta la quietanza di pagamento laddove sono stati utilizzati metodi di pagamento tracciabili (es.: pagamento elettronico, bonifico bancario ecc.). Nei casi di erogazioni in una unica soluzione, i SII sono tenuti a richiedere alla Struttura Commissariale, le modalità e la fonte finanziaria utili a permettere la liquidazione del contributo.»;
- sono soppressi: la lettera C. al comma 1, articolo n. 3; i commi 6 e 7 dell'articolo n. 18; l'articolo n. 19;
- all'articolo 23 Cumulabilità dei contributi le parole «(SA.35413(2012/N) - SA.35482(2012/PN))» sono sostituite con «SA.35413(2012/N) - SA.35482(2012/N) - SA. 39900 (2014/N)»;
- all'articolo 26 «Norma finanziaria» è aggiunto il seguente punto:

« in euro 7,1 milioni, di cui all'articolo 11 comma 1.bis del d.l. n. 74/2012 come stabilito con DGR della Regione Lombardia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «Soggetti richiedenti» commi 1 e 2.

Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per erogazioni in una unica soluzione a saldo.»;

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione a quanto sopra illustrato, procedere alla modifica dell'ordinanza n. 13 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

per le motivazioni in premessa adotte:

1. di modificare i contenuti dell'Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 e sue s.m.i. come segue:

- all'articolo n. 3 «I Contributi»:
  - al comma 1 lettera A sono aggiunte le parole: », e da ulteriori fonti finanziarie di cui all'art 26 «Norma finanziaria» della presente Ordinanza»;
  - l'ultimo paragrafo che inizia con le parole «I contributi della» e finisce con le parole «SA.35482 (2012/N)» è integralmente modificato come segue «I contributi della presente ordinanza saranno erogati ai sensi della Decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN) e delle Decisioni della Commissione Europea, relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012) 9471 aiuto SA.35482 (2012/N) e successiva modifica C(2015) 2891 final aiuto SA. 39900 (2014/N) come integrato con la Decisione C(2015) 4068 final del 15 giugno 2015»;
- all'articolo n. 5 comma 6 le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite con «30 settembre 2016 e, per le imprese del settore Agricoltura e Agroindustria, rendicontati entro il 30 novembre 2016 al fine di garantire il termine ultimo fissato dalla Decisione sugli Aiuti di stato C(2012) 9471 aiuto SA.35482 (2012/N) e successiva modifica C(2015) 2891 final aiuto SA. 39900 (2014/N) e successiva modifica C(2015) 4068 final del 15 giugno 2015»;

2891 final aiuto SA. 39900 (2014/N) come integrato con la Decisione C(2015) 4068 final del 15 giugno 2015»;

- all'art. 5 comma 9 le parole «comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia» con «comunque entro il limite del danno periziato e riconosciuto a seguito di istruttoria da parte dei SII.»;
- agli articoli n. 14 comma 1, 2 e 3 e n. 15 comma 1 e 2 il termine «31 dicembre 2015» è sostituito con «30 settembre 2016»;
- all'articolo 16 comma 1 dopo le parole «sulla base delle disposizioni fornite dai SII» sono aggiunte le seguenti parole: «, ovvero dalla Struttura Commissariale.»;
- all'articolo 16 comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
  - Alla fine della lettera C, dopo le parole «delle spese» è aggiunto: «se già sostenute»;
  - dopo la lettera C è aggiunto: «D.I SII, per interventi con contributo concesso oltre i 2.000.000,00 euro e su richiesta motivata da parte del beneficiario, può autorizzare un numero di erogazioni per stati di avanzamento superiori a 3.»;
  - dopo la lettera D è aggiunto il paragrafo:

«Non è richiesta la quietanza di pagamento laddove sono stati utilizzati metodi di pagamento tracciabili (es.: pagamento elettronico, bonifico bancario ecc.).»

Nei casi di erogazioni in una unica soluzione, i SII sono tenuti a richiedere alla Struttura Commissariale, le modalità e la fonte finanziaria utili a permettere la liquidazione del contributo.»;

- all'art. 17 comma 1 dopo le parole «presentazione della domanda» sono aggiunte le seguenti parole: «, ovvero dalla Struttura Commissariale.»;
  - all'articolo 17 al termine del comma 2 è aggiunto: «Non è richiesta la quietanza di pagamento laddove sono stati utilizzati metodi di pagamento tracciabili (es.: pagamento elettronico, bonifico bancario ecc.).»
- Nei casi di erogazioni in una unica soluzione, i SII sono tenuti a richiedere alla Struttura Commissariale, le modalità e la fonte finanziaria utili a permettere la liquidazione del contributo.»;
- sono soppressi: la lettera C, al comma 1, Articolo n. 3; i commi 6 e 7 dell'Articolo n. 18; l'articolo n. 19;
  - all'articolo 23 Cumulabilità dei contributi le parole «(SA.35413(2012/N) - SA.35482(2012/PN))» sono sostituite con «SA.35413(2012/N) - SA.35482(2012/N) - SA. 39900 (2014/N)»;
  - all'articolo 26 «Norma finanziaria» è aggiunto il seguente punto:

«- in euro 7,1 milioni, di cui all'articolo 11 comma 1.bis del d.l. n. 74/2012 come stabilito con DGR della Regione Lombardia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «Soggetti richiedenti» commi 1 e 2.

Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per erogazioni in una unica soluzione a saldo.»;

2. di approvare il testo coordinato allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente atto contenente le disposizioni vigenti dell'ordinanza n. 13/2013, così come successivamente modificata ed integrata;

3. di pubblicare la presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il Commissario delegato  
Roberto Maroni